

Edizione di venerdì 21 Maggio 2021

CASI OPERATIVI

[Uscita dal regime forfettario: cosa fare?](#)

di **EVOLUTION**

AGEVOLAZIONI

[Convertito il Decreto Sostegni e approvato il Sostegni bis: le novità in sintesi](#)

di **Lucia Recchioni**

ACCERTAMENTO

[Valido l'avviso di accertamento effettuato presso il vecchio domicilio fiscale](#)

di **Angelo Ginex**

OPERAZIONI STRAORDINARIE

[La scissione negativa](#)

di **Luca Mambrin**

SOLUZIONI TECNOLOGICHE

[Incassi e pagamenti digitali integrati nel gestionale dello Studio](#)

di **TeamSystem**

VIAGGI E TEMPO LIBERO

[Mangiare in viaggio e risparmiare: guida alle app migliori](#)

di **Francesca Rampin – Copywriter e Content Creator**

CASI OPERATIVI

Uscita dal regime forfettario: cosa fare?

di **EVOLUTION**

Seminario di specializzazione

LE ALIQUOTE IVA IN EDILIZIA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Nel caso in cui si esca dal regime forfettario cosa occorre fare?

Con l'articolo 1, commi da 9 a 11, L. 145/2018, è stato previsto il limite di euro 65.000 di ricavi e compensi percepiti nell'anno precedente (indipendentemente dall'attività svolta) per poter rientrare nel regime forfettario che prevede l'applicazione di una imposta sostitutiva con aliquota unica del 15% in luogo di Irpef, addizionali e Irap.

L'articolo 1, comma 692, L. 160/2019 ha inserito ulteriori cause ostative per l'adozione del regime forfettario, in particolare, prevedendo che non possano usufruirne:

- coloro che hanno percepito, nell'anno precedente, redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 Tuir eccedenti l'importo di euro 30.000; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato;
- coloro che nell'anno precedente abbiano sostenuto spese per il personale sia dipendente che assimilato (collaboratori, lavoro a progetto, utili di partecipazione agli associati, ecc.) per un importo superiore ad euro 20.000 lordi.

[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)



AGEVOLAZIONI

Convertito il Decreto Sostegni e approvato il Sostegni bis: le novità in sintesi

di Lucia Recchioni

Master di specializzazione

REVISIONE ENTI LOCALI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

La Camera dei deputati ha approvato, mercoledì 19 maggio, la legge di conversione del D.L. 41/2021 (c.d. “Decreto Sostegni”).

Di seguito si richiamano, in sintesi, le più rilevanti novità introdotte in sede di conversione.

Il contributo a fondo perduto non può essere pignorato.

Proroga del versamento Irap Slitta al **30 settembre 2021** il termine entro il quale deve essere (somme eccedenti limitiregolarizzata l'Irap non versata, per l'importo eccedente il limite previsti) previsto dal quadro temporaneo sugli aiuti dell'Unione europea.

Articolo 01 D.L. 41/2021

Rivalutazione **Decreto** È riconosciuta la possibilità di beneficiare della **rivalutazione prevista**

Agosto

dal Decreto Agosto anche nel **bilancio successivo a quello in corso al**

Articolo 1-bis D.L. 41/2021

31.12.2020, a condizione che i beni non siano stati rivalutati nel bilancio precedente. La “**rivalutazione 2021**”, però, può avere solo **efficacia civilistica** (e non fiscale) e **non è prevista la possibilità di affrancare la riserva di rivalutazione** nel 2021.

Si ricorda, ad ogni buon conto, che nel 2021 continua ad essere possibile la “**rivalutazione ordinaria**” ex L. 160/2019 la quale prevede la possibilità di **riconoscimento dei maggiori valori fiscali**, sebbene dietro pagamento di **un'imposta sostitutiva del 12%** (beni ammortizzabili) e del **10%** (non ammortizzabili).

Rivalutazione

alberghi **gratuita** Viene introdotta una norma di **interpretazione autentica**. Le disposizioni in materia di rivalutazione gratuita degli alberghi si

Articolo 5-bis D.L. 41/2021

applicano anche per gli **immobili a destinazione alberghiera concessi in locazione o affitto di azienda** a soggetti operanti nei settori alberghiero

e termale ovvero per gli **immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento**. In caso di **affitto di azienda** la rivalutazione è ammessa a condizione che le quote di **ammortamento** siano deducibili nella determinazione del reddito del **concedente**.

Iva indetraibile e superbonus L'**Iva indetraibile** (anche parzialmente) dovuta sulle spese rilevanti ai **Articolo 6-bis D.L. 41/2021** fini del **superbonus** si considera nel **calcolo dell'ammontare complessivo ammesso al beneficio**, indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottata dal contribuente.

Vengono dunque **superate** le indicazioni fornite dall'Agenzia delle entrate con la [circolare 30/E/2020](#).

Esenzione dal versamento Per l'anno **2021 non è dovuta la prima rata Imu** relativa agli **prima rata Imu immobili** posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le

Articolo 6-sexies D.L. 41/2021 condizioni di cui all'articolo 1, commi da 1 a 4, dello stesso decreto (ovvero che **presentano i requisiti per poter beneficiare del contributo a fondo perduto**).

L'**esenzione** si applica solo agli immobili nei quali i **soggetti passivi** esercitano le attività di cui sono anche **gestori**.

Fondo per il sostegno alle Asd e alle Ssd Viene incrementata di 50 milioni di euro la **dotazione del Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche**.

Articolo 14-bis D.L. 41/2021 Con apposito **decreto**, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione sono individuati le **modalità e i termini** di presentazione delle **richieste di erogazione dei contributi**.

Sospensione dei termini per i professionisti in caso di impossibilità sopravvenuta Viene prevista una **sospensione degli adempimenti e dei versamenti** per **professionisti in caso di impossibilità sopravvenuta** del professionista abilitato per motivi malattia o infortunio connessi all'infezione da Covid-19.

Articolo 22-bis D.L. 41/2021

Il termine è sospeso a **decorrere dal giorno del ricovero** in ospedale o **dal giorno di inizio della permanenza domiciliare fiduciaria** con sorveglianza attiva o **dal giorno di inizio della quarantena** con sorveglianza attiva, **fino a trenta giorni** decorrenti dalla data di dimissione dalla struttura sanitaria o di conclusione della permanenza domiciliare fiduciaria o della quarantena.

La sospensione opera **solo nel caso in cui tra le parti esista un mandato professionale avente data antecedente** al ricovero ospedaliero o all'inizio delle cure domiciliari. Il **certificato medico** deve essere **consegnato** o inviato, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata, **presso i competenti uffici** della pubblica amministrazione.

Sostegno alla cultura: credito d'imposta Al fine di sostenere le **attività teatrali e gli spettacoli dal vivo**, alle imprese che svolgono le suddette attività e che abbiano subito nell'anno 2020 una **riduzione del fatturato di almeno il 20 per cento**

Articolo 36-bis D.L. 41/2021 rispetto all'anno 2019 è riconosciuto un **credito d'imposta del 90 per**

cento, quale **contributo straordinario**, per le **spese sostenute** nell'anno **2020** per la realizzazione delle attività.

Con **provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate**, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, sono stabiliti i **criteri e le modalità di applicazione e di fruizione** del credito d'imposta.

Misure per le attività sportive La **sospensione delle attività sportive** determinata dalle disposizioni emergenziali si qualifica come **sopravvenuta impossibilità** della prestazione in relazione ai **contratti di abbonamento per l'accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi**.

Pertanto, i **soggetti che offrono servizi sportivi** possono riconoscere agli utenti:

- il **rimborso** del prezzo,
- lo **svolgimento delle attività con modalità a distanza** quando realizzabili,
- un **voucher** di valore pari al credito vantato **utilizzabile entro sei mesi** dalla fine dello stato di emergenza nazionale.

Il **Consiglio dei Ministri** che si è tenuto ieri, **20 maggio**, ha inoltre approvato il c.d. **“Decreto Sostegni bis”**.

Di seguito alcune delle più rilevanti **misure annunciate**:

- viene previsto un **nuovo contributo a fondo perduto**, di importo pari a quello dell'ultimo **Decreto Sostegni**;
- viene introdotto un **ulteriore metodo** per calcolare il **calo del fatturato** che prevede la comparazione dei dati del **periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021** con quelli del **periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020**;
- viene riconosciuta la possibilità di beneficiare del **contributo a fondo perduto** anche ai soggetti che hanno subito un **peggioramento del risultato economico d'esercizio** relativo al periodo d'imposta in corso al **31 dicembre 2020**, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al **31 dicembre 2019**, in misura pari o superiore alla percentuale definita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. L'ammontare del contributo a fondo perduto è in questo caso determinato **in percentuale della riduzione del risultato economico**. L'istanza per il riconoscimento di questo contributo a fondo perduto può essere trasmessa **solo se la dichiarazione dei redditi** relativa al **periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020** è **presentata entro il**

10 settembre 2021;

- per le **imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, il credito d'imposta locazioni viene esteso fino al 31 luglio 2021;**
- viene riconosciuto il **credito d'imposta locazioni** per il periodo da **gennaio 2021 a maggio 2021** ai **soggetti locatari** esercenti attività economica, a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il **1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021** sia inferiore **almeno del 30 per cento** rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso **tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020**;
- il periodo di **sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione** viene portato fino al **30 giugno**;
- viene prevista la modifica dell'[articolo 26 D.P.R. 633/1972](#), **anticipando i termini per l'emissione delle note di credito Iva** in caso di procedure concorsuali (la nota di credito può infatti essere emessa **a partire dalla data di apertura della procedura concorsuale**);
- è introdotta una **nuova agevolazione** (“**Ace innovativa**”) che riconosce, per gli **incrementi di capitale proprio** effettuati nel corso del **2021**, un **rendimento nozionale con applicazione di un'aliquota del 15%**.

ACCERTAMENTO

Valido l'avviso di accertamento effettuato presso il vecchio domicilio fiscale

di Angelo Ginex

Seminario di specializzazione

LA GESTIONE DEL REVERSE CHARGE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

In tema di notificazione, nella ipotesi in cui l'**avviso di accertamento** venga notificato presso il **vecchio domicilio fiscale** del contribuente, tale notifica è valida se l'indirizzo è quello indicato nella dichiarazione dei redditi, l'unico da tenere in considerazione in virtù del principio dell'affidamento che deve informare la condotta di entrambi i soggetti del rapporto tributario.

Sono queste le conclusioni cui è giunta la **Corte di Cassazione** con **ordinanza n. 13843**, depositata ieri 20 maggio,

La vicenda trae origine dall'impugnazione di una cartella di pagamento, di cui il contribuente eccepiva l'illegittimità per mancata notifica del prodromico avviso di accertamento. Il ricorso veniva accolto dalla competente Commissione tributaria provinciale, ma il giudice di appello, adito dall'Agenzia delle Entrate, riformava la sentenza di primo grado.

In particolare, si affermava che il lamentato vizio di notifica non sussistesse, poiché **il contribuente, nelle dichiarazioni dei redditi a partire dall'anno 2006, aveva indicato la precedente residenza anagrafica come quella da tenere in considerazione**. Egli, infatti, nell'apposito quadro da compilare in caso di variazione di residenza, aveva inserito il codice relativo al Comune presso il quale era residente prima del trasferimento e ciò – secondo il ragionamento della CTR – aveva indotto l'Amministrazione a considerare la residenza anagrafica ad essa dichiarata.

Pertanto, il contribuente proponeva **ricorso in Cassazione** eccependo, tra gli altri motivi, la **violazione dell'articolo 60, commi 1, lett. c), e 3, D.P.R. 600/1973** in relazione all'**articolo 58, comma 5**, dello stesso decreto, poiché la Commissione tributaria regionale aveva ritenuto valida la notificazione dell'avviso di accertamento prodromico effettuata nel 2008 presso il precedente domicilio fiscale nonostante egli nel 2006 lo avesse trasferito in un altro Comune. Il ricorrente sottolineava che le disposizioni evocate «*prevedono che la notifica deve essere*

eseguita presso il domicilio fiscale e comunque nel luogo in cui il contribuente destinatario dell'atto è effettivamente reperibile, senza che potesse assumere alcun rilievo il dato anagrafico indicato nella dichiarazione».

Nella pronuncia in esame, la Corte di Cassazione, facendo riferimento alle **dichiarazioni dei redditi** presentate dal ricorrente per gli anni 2006, 2007 e 2008, ha fatto innanzitutto notare come sia stato **egli stesso ad indicare, nell'apposito quadro da compilare solo in caso di variazione di residenza, la precedente residenza anagrafica come quella da tenere in considerazione ai fini fiscali**.

Fatta questa precisazione in punto di fatto, i giudici di vertice hanno sì rammentato che **l'articolo 60, comma 1, lett. c), D.P.R. 600/1973** stabilisce che le **notificazioni** ai contribuenti debbano essere effettuate nel **domicilio fiscale** del destinatario che, in base all'**articolo 58, comma 2**, dello stesso decreto, per le **persone fisiche** si colloca nel **comune nella cui anagrafe sono iscritte**.

Tuttavia, per quanto ciò sia indiscutibile – essi hanno subito precisato – è anche vero che in base a quanto disposto dalle stesse norme citate (in particolare, i citati **articoli 60, comma 3, e 58, comma 5**) **non può dedursi che l'indicazione della residenza contenuta nella dichiarazione dei redditi sia priva di effetti ai fini della notificazione degli atti dell'amministrazione finanziaria** (cfr., [Cass. sent. 14/12/2016, n. 25680](#)).

Ove si ragionasse diversamente, si perverrebbe alla situazione in cui, prima di notificare un atto al contribuente, mediante una verifica sui registri anagrafici, l'Amministrazione dovrebbe controllare l'attualità dell'indicazione della residenza contenuta nella dichiarazione dei redditi. Peraltra, **tale interpretazione** – ha affermato la Suprema Corte – **«renderebbe del tutto priva di scopo l'indicazione della residenza nella dichiarazione dei redditi prescritta dal quarto comma dell'articolo 58 del D.P.R. 600/73, a norma del quale, nel testo applicabile ratione temporis, "in tutti gli atti, contratti, denunzie e dichiarazioni che vengono presentati agli uffici finanziari deve essere indicato il comune di domicilio fiscale delle parti con la precisazione dell'indirizzo»**.

Infatti, ai sensi dell'**articolo 58 D.P.R. 600/1973**, al dovere del contribuente di dichiarare un determinato domicilio o sede fiscale ed un determinato rappresentante legale, **non corrisponde l'obbligo dell'Amministrazione finanziaria di verificare e controllare l'attualità e l'esattezza del domicilio eletto** (cfr. [Cass. sent. 29/11/2013, n. 26715](#)).

A sostegno di tali conclusioni vi è inoltre l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione secondo cui **l'indicazione nella dichiarazione dei redditi della propria residenza va effettuato in buona fede, nel rispetto del principio dell'affidamento che deve informare la condotta di entrambi i soggetti del rapporto tributario** (cfr., [Cass. sent. 20.02.2020, n. 4412](#)).

In virtù delle suesposte argomentazioni, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso, avendo ritenuto che la Commissione tributaria regionale dell'Umbria non abbia commesso alcun *error in iudicando* con l'escludere **l'invalidità della notificazione del prodromico avviso di**

accertamento effettuata presso l'indirizzo indicato dal contribuente nella dichiarazione dei redditi. Nel caso di specie, dunque, si è ritenuto che la notificazione si fosse perfezionata nonostante l'indicazione difforme rispetto alle risultanze anagrafiche, *«non importa se per errore o per malizia»*.

OPERAZIONI STRAORDINARIE

La scissione negativa

di Luca Mambrin

Seminario di specializzazione

I CONFERIMENTI DI PARTECIPAZIONE NEL 2021

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

La **scissione negativa** è un'operazione caratterizzata **dall'assegnazione alla società beneficiaria di un netto patrimoniale di valore negativo**.

Come peraltro evidenziato anche nel documento di ricerca della Fondazione Nazionale dei Commercialisti del 19 luglio 2018 *“trattasi di un'operazione atypica con la quale viene assegnato a una o più società beneficiarie un insieme di elementi patrimoniali attivi e passivi il cui saldo contabile ha valore negativo; in altri termini, il valore contabile delle attività assegnate è inferiore rispetto al valore contabile delle passività assegnate”*.

In merito alla **legittimità** dell'operazione sono quindi molti gli aspetti dibattuti sia in dottrina che nella prassi, aspetti che in particolare riguardano:

- l'**effettivo valore economico** positivo dei beni assegnati;
- la **possibilità** che la società beneficiaria sia di **nuova costituzione**;
- la necessità o meno di una **perizia di stima** per valutare al valore corrente il compendio patrimoniale oggetto di scissione.

Inoltre occorre distinguere l'ipotesi in cui il patrimonio netto contabile assegnato, pur essendo negativo sotto il profilo contabile, abbia un **valore reale positivo**, dal caso in cui, invece, anche il **valore reale** del patrimonio scisso risulti **negativo**.

Per quanto riguarda la **scissione negativa a valore reale positivo**, che può derivare ad esempio dalla sottostima di alcuni **elementi patrimoniali** relativi ad immobilizzazioni acquisite mediante contratti di leasing, sono emersi vari orientamenti in merito all'**ammissibilità** dell'operazione.

Viene sicuramente riconosciuta la **validità dell'operazione** se l'assegnazione viene fatta a favore di una (o più) **società beneficiaria preesistente** dotata di adeguate riserve disponibili per assorbire il netto patrimoniale assegnato.

Viene inoltre ammessa l'operazione anche nel caso in cui la scissione negativa venga fatta a favore di una **beneficiaria neo costituita**, purché l'operazione sia corredata da una **relazione di stima** del patrimonio della scissa da assegnare alla neo costituita società beneficiaria che **attesti l'esistenza di un valore a copertura del netto negativo assegnato alla beneficiaria**. Tale relazione deve essere redatta da un esperto in possesso dei requisiti di professionalità sanciti dall'[articolo 2501-sexies cod. civ.](#).

Un ulteriore orientamento notarile ha distinto poi, nell'ambito delle scissioni con assegnazione di un netto contabile negativo, le operazioni nelle quali si **intende mantenere nella contabilità della beneficiaria gli stessi valori a cui erano iscritti gli elementi assegnati nelle scritture contabili della scissa** da quelle in cui si intenda operare una **rivalutazione degli elementi patrimoniali assegnati**, al fine di far emergere un valore corrente positivo supportato da perizia redatta da un esperto.

In tale ultima circostanza, qualora si proceda alla **rivalutazione** degli elementi patrimoniali assegnati, con redazione della perizia attestante l'effettività dei relativi valori correnti, la scissione negativa può essere effettuata anche a favore di una **beneficiaria neo-costituita**.

Laddove invece si mantengano in contabilità **della società beneficiaria gli stessi valori netti negativi a cui erano iscritti gli elementi patrimoniali assegnati nelle scritture contabili della scissa**, senza quindi rivalutazione del patrimonio netto contabile negativo è necessario che sia rispettata almeno una delle seguenti condizioni:

- la **società beneficiaria** deve essere necessariamente **una società già esistente** ed avere un patrimonio netto positivo idoneo ad assorbire il netto negativo assegnato (verificando che il capitale non si riduca ad di sotto del minimo legale);
- la **società beneficiaria** dovrà trovarsi **in stato di liquidazione**: in tal caso la scissione ha evidentemente uno scopo meramente liquidatorio.

Molto più controversa è l'operazione di **scissione “negativa”** nell'ipotesi in cui anche il **valore reale del patrimonio assegnato**, comprensivo dell'eventuale avviamento, **sia negativo**.

In ambito giurisprudenziale la Cassazione, nella **sentenza n. 26043/2013** ha ritenuto non ammissibile l'operazione, in quanto realizzata per finalità non tipicamente riconducibili alla disciplina delle scissioni, essendo piuttosto finalizzata *“essenzialmente ad attribuire alla società scissa un apparente stato di solvibilità”*. Anche sotto il profilo contabile l'operazione non sarebbe ammissibile in quanto **non potrebbe sussistere alcun rapporto di cambio**, con conseguente impossibilità di assegnazione di azioni o quote della beneficiaria, data la mancanza di un valore economico reale positivo del patrimonio scisso.

Un diverso orientamento notarile ha invece **ammesso la legittimità** dell'operazione di scissione negativa a valore negativo al ricorrere di almeno una delle seguenti condizioni:

- **non si debba procedere al concambio**, in quanto trattasi di scissione in favore di

beneficiaria preesistente che possiede l'intero capitale della scissa, ovvero nel caso in cui sussista identità tra compagini sociali della scissa e della beneficiaria preesistente;

- in ipotesi di **scissione parziale** in cui si assegnino in concambio solo azioni o quote della scissa in favore dei soci della società beneficiaria preesistente e non nei confronti dei soci della scissa;
- in ipotesi di **scissione totale** in cui si attribuiscano in concambio, ai soci della beneficiaria preesistente assegnataria del netto negativo, partecipazioni nell'altra o nelle altre beneficiarie.

SOLUZIONI TECNOLOGICHE

Incassi e pagamenti digitali integrati nel gestionale dello Studio

di TeamSystem



La Direttiva PSD2 (Direttiva Europea dei Pagamenti), che di fatto rende i sistemi bancari più aperti e in grado di integrarsi con sistemi terzi (“Open Banking”), trova applicazione concreta anche per gli Studi Professionali.

Diverse attività fino a oggi necessitavano di procedure manuali, richiedevano tempo ed esponevano al rischio di errori, sottraendo energie preziose all’obiettivo primario di ogni Studio: servire al meglio i propri clienti.

Grazie all’integrazione con i servizi di incasso e pagamento nel proprio sistema gestionale, il Professionista potrà amministrare al meglio e in totale sicurezza questi aspetti legati all’attività del proprio Studio e sviluppare nuovi servizi innovativi per i suoi clienti.

[**SCOPRI DI PIÙ...**](#)

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Mangiare in viaggio e risparmiare: guida alle app migliori

di **Francesca Rampin** – Copywriter e Content Creator

Cosa non dimenticarsi mai prima di un viaggio? Portare i biglietti, i documenti e fare spazio nello smartphone!

Il cellulare, ormai da un po', ha abbandonato la sua unica funzione di chiamate e messaggi, per lasciare spazio a numerose **applicazioni che facilitano la vita** in generale, ma soprattutto quella di un viaggiatore.

Viaggiare con a portata di mano le giuste app è una mossa **conveniente in termini di tempo e denaro**: puoi prenotare i musei con largo anticipo e bypassare la coda, salire sui mezzi pubblici senza dover ogni volta fare il biglietto, ma anche mangiare bene risparmiando!

Le applicazioni per smartphone per risparmiare sui pasti sono: ***Too good to go*** e ***The fork***, attive in Italia e in Europa.

Too good to go: l'app contro gli sprechi di cibo

Se siete amanti delle pasticcerie o panifici, quest'app è la rivoluzione.

Siete in viaggio dal mattino, sfiniti e desiderosi di uno spuntino o un pasto pronto da asporto? Ecco, con quest'app potete verificare se in un **raggio di chilometri a vostra scelta** c'è qualche attività che vende a prezzo ridotto **l'invenduto del giorno**. Vi potrete portare a casa un succulento bottino, ancora fresco e buono da mangiare che sarebbe stato buttato via. Quindi, oltre a **risparmiare più del 50%** sul prodotto iniziale, *Too good to go* evita gli sprechi di cibo.

È inoltre molto probabile che l'app vi suggerisca attività locali che propongono prodotti da forno tipici della zona che magari non avreste mai provato: un modo nuovo per assaggiare il "cibo tipico"!

È importante ricordare però che non è data possibilità di scelta, perché al momento del ritiro si riceve una **"magic box"** a scatola chiusa. Il consiglio è quindi quello di fare prima qualche ricerca su google per farvi un'idea di quali potrebbero essere i potenziali prodotti che potrebbero capitare. Io, per andare a colpo sicuro, scelgo sempre le pasticcerie o panifici; quest'app ha salvato spesso le mie colazioni... e che colazioni!

The fork: andare al ristorante e risparmiare

Che dire? *The Fork* mi ha regalato la migliore carbonara mai mangiata a Roma, con lo sconto del 20 per cento. È decisamente più comoda di *TooGoodtogo* e anche di *Coupon* perché ti è concessa la piena **libertà di scelta sul menù e non è prevista nessuna consumazione minima** affinché lo sconto venga applicato.

Il meccanismo è semplice: apri l'app di *The Fork*, clicchi su "prenota un tavolo" e scegli il giorno, l'orario e il numero di persone al tavolo. Un modo bello per risparmiare e conoscere ristoranti nuovi non solo in viaggio, ma anche nella tua città. In Italia le attività che aderiscono sono davvero numerose e difficilmente deludono!

